



**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER, CARTUCCE A
GETTO DI INCHIOSTRO, MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO PER LE AMMINISTRAZIONI
AVENTI SEDE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 5 - SCHEMA DI CONVENZIONE



SCHEMA DI CONVENZIONE - LOTTO 1

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Stazione Appaltante”, nella persona di Andrea Sabbadini, nato a Padova, Prov. (PD), il 29/12/1979, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, domiciliato per la carica presso la Regione Lazio, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020

E

L’Impresa ERREBIAN S.p.A., con sede legale in Pomezia, Prov. RM, Via dell’Informatica, n. 8, CAP 00071, C.F. n. 08397890586 e P. IVA n. 02044501001, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, al n. 08397890586, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di Ferdinando Rese, nato a Roma, il 02/02/1963, in qualità di Legale Rappresentante, autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli dall’Assemblea dei Soci, congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- a. la Regione Lazio, con Determinazioni n. G13171 del 28/10/2021, ha indetto una procedura di gara finalizzata all’acquisizione della “Fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio”, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. ENOTICES-ECAS_n003n52k/2021-149296 del 02/11/2021 e sulla GURI n. 127 del 03/11/2021;
- b. Determinazioni n. G01191 del 07/02/2022 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di gara;
- c. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art.80 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;
- d. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;



- e. il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione € 1.500.000,00, salvo l'applicazione delle riduzioni previste da Codice, per un ammontare complessivo di € 60.00,00 e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- f. il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 34 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- g. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- h. la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- i. i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, le schede tecniche e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:



- a. **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- b. **Amministrazioni contraenti:** le Amministrazioni della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura/Contratti;
- c. **Convenzione:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- d. **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura/Contratti;
- e. **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- f. **Richiesta di approvvigionamento (ordine):** il documento con il quale le Amministrazioni contraenti (successivamente all'emissione dell'ordinativo di fornitura) comunicano al Fornitore le tipologie di prodotti da consegnare volta per volta, le relative quantità e i luoghi di consegna;
- g. **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/> dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. L'erogazione della fornitura oggetto della Convenzione è, pertanto, regolata:
 - a. dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - c. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - d. dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - e. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
- 3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere



cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.

4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - a. gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - b. custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - c. stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore.
5. Resta nell'esclusiva competenza dell'Amministrazione:
 - a. l'emissione di Ordinativi di fornitura;
 - b. ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - c. gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti la fornitura alle Amministrazioni di cancelleria e toner e le attività necessarie a garantirne la corretta esecuzione previste nel capitolato.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto 1 a Euro 1.500.000,00 IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto secondo quanto previsto dall'articolo 106 del d.lgs 50/2016.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito da parte dell'Amministrazione tramite proprio rappresentante.



2. L'Amministrazione utilizza la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detto Ordinativo di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di fornitura inviato dall'Amministrazione stessa.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement di cui al Sito dalla Regione Lazio. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione, attraverso il Sito, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nelle schede tecniche.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Regione Lazio, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata, l'importo massimo spendibile non sia stato esaurito, fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione o della sua proroga, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.



5. Le singole Amministrazioni Contraenti potranno emettere Ordinativi di fornitura solamente durante la validità della Convenzione e tali Ordinativi avranno la durata di 24 mesi.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.



8. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per le eventuali inadempienze delle Amministrazioni degli obblighi scaturiti dagli Ordinativi di Fornitura emessi.
9. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a. eseguire la fornitura comprensiva di tutte le attività oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nelle schede tecniche, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli atti di gara;
 - b. manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da prestazioni rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
 - d. eseguire tutte le attività richieste secondo le modalità concordate con le Amministrazioni contraenti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato tecnico;
 - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione Lazio e all'Amministrazione contraente, per quanto di specifica competenza, di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione Lazio e alle Amministrazioni contraenti un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento, contenente le seguenti informazioni minime:
 - elenco del materiale ordinato;
 - denominazione commerciale del materiale ordinato;
 - quantitativi consegnati.

Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascuna Richiesta di approvvigionamento emesso dalle singole Amministrazioni, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità descritte negli atti di gara.
2. Lo svolgimento dell'attività si intende comprensiva di ogni onere e spesa sostenuta dal Fornitore.



3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.
4. Il Fornitore deve consegnare i prodotti oggetto di ciascuna Richiesta di approvvigionamento, entro 7 giorni naturali e consecutivi dall'emissione dello stesso.
5. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta nell'Ordinativo di fornitura emesso dall'Amministrazione, il Fornitore si obbliga a erogare la fornitura con le modalità descritte negli atti di gara.
2. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare la fornitura nel rispetto di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione tecnica pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 12 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e l'Azienda contraente hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e dell'Ordinativo di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 13

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione contraente per l'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta economica, come da prospetti allegati alla presente, che ne costituiscono parte integrante.
2. Il Fornitore, ai sensi del paragrafo 12 del Disciplinare di gara, si impegna ad applicare uno sconto pari al 35,8% del prezzo di listino per i prodotti extra fuori catalogo, comunque nel



limite del 20% degli ordinativi di fornitura, ordinabili dalle singole Amministrazioni Contraenti.

3. I corrispettivi sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e delle attività connesse di cui alla presente Convenzione ed agli allegati di gara.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura di prodotti conformi a quelli offerti in sede di gara ed a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione contraente.
5. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dall'Amministrazione contraente.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo a favore delle sole Aziende sanitarie, dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 02/07/2019: "modifiche alla



Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017". Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione e il DCA U00247 02/07/2019, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amministrazione contraente dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione Quadro e al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
3. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
4. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Amministrazione contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
7. L'Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordini di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordine di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta



Elettronica Certificata, dalle Aziende Sanitarie contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dalle Amministrazioni.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN IT 77 D 03441 38990 CC0110523402.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
7. L'Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L 136/2010.



Articolo 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17- Penali

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Amministrazione ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali previste nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall'Amministrazione contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o del contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.



3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Lazio e singola Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
6. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso l'Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordinativo di fornitura. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione Quadro per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la



rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17 "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Amministrazioni contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti comunicano alla Regione Lazio, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Lazio.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.

Articolo 19 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne



oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



4. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 21 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - d. nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - e. nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - f. nel caso di cui all'articolo, comma 8, "Penali";
 - g. nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - i. nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - k. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione qualora



disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura/Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Contratto/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o l'Amministrazione contraente si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Articolo 22 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o le Amministrazioni contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b. gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;



- c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che l'Amministrazione contraente, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
 4. L'Amministrazione contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
 5. L'Amministrazione contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
 7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
 8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 23 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, **NON** affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:



Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, nonché di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Amministrazioni contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Amministrazioni contraenti.
3. La Regione Lazio e le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o Amministrazione contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per la fornitura erogata.

Articolo 26 - Responsabile della fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Alessandro De Cesaris il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il



quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Amministrazione contraente.

2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 366 5895797, indirizzo e-mail a.decesaris@errebian.it.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32



Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a. adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b. tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c. predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d. dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e. trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - f. individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;



g. consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 30- Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio e tra il Fornitore e le Aziende contraenti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. È competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.

Articolo 31 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel



loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 32 - Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto Ferdinando Rese, in qualità di Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Clausola finale).



REGIONE
LAZIO

ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE

Gara a procedura aperta per la fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le Amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio

Roma, lì 19/04/2022

La Direzione Regionale Centrale Acquisti _____



Il Fornitore _____

Documento
firmato da:
Ferdinando Rese
26.04.2022
10:53:00 UTC

SABBADINI ANDREA
2022.04.20 15:07:51

CN=SABBADINI ANDREA
C=IT
2.5.4.74=SABBADINI -
2.5.4.42=ANDREA

RSA/2048 bits



REGIONE
LAZIO

ALLEGATO 5 SCHEMA DI CONVENZIONE

Gara a procedura aperta per la fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le Amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio

Tipologia Prodotto	Quantità biennali stimate (Q)	Prezzo a Base d'Asta €, IVA esclusa	Prezzo Offerto (P) €, IVA esclusa	Produttore	Denominazione Articolo Operatore Economico	Codice Articolo da Listino	Valore Offerto (P x Q) €, IVA esclusa	Prezzo Listino €, IVA esclusa
BATTERIE STILO	24.343	0,4073 €	0,2815 €	VARTA	Pila stilo AA VARTA ENERGY MN 1500 LR6	5039	6.852,55 €	0,5000 €
BATTERIE MINI STILO	12.922	0,2856 €	0,2332 €	VARTA	Pila mini-stilo AAA VARTA ENERGY LR03	5041	3.013,41 €	0,5000 €
BICCHIERE PORTA PENNE	5.448	0,3360 €	0,3227 €	LIVENGODD	Bicchieri portapenne in plastica	2578	1.758,07 €	0,5000 €
BLOCCO NOTES A4 A QUADRI	59.452	0,7602 €	0,5908 €	ELICA	Blocco notes ELICA TIGRE A4 quadri 110 g/60 g/60	4863	35.130,39 €	0,8140 €
BLOCCO NOTES A4 A RIGHE	58.452	0,7602 €	0,5935 €	ELICA	Blocco notes ELICA TIGRE A4 quadri 110 g/60 g/60	3798	21.004,39 €	0,5140 €
BLOCCO NOTES A5 A QUADRI	58.548	0,4774 €	0,2908 €	ELICA	Blocco notes ELICA TIGRE A5 quadri 110 g/60 g/60	7476	17.025,76 €	0,3300 €
BLOCCO NOTES A5 A RIGHE	58.548	0,4774 €	0,2054 €	ELICA	Blocco notes ELICA TIGRE A5 righe 110 g/60 g/60	3793	12.025,76 €	0,3300 €
BUSTE A SACCO A3 30x40 CM CON STAMPA	3.035	0,3600 €	0,2016 €	LA COMMERCIALE	Buste a sacco self intermingolate cm 30x40 g100 personalizzate	FL	611,86 €	0,3400 €
BUSTE A SACCO A3 23x33 CM CON STAMPA	2.821	0,2900 €	0,1420 €	LA COMMERCIALE	Buste a sacco self intermingolate cm 23x33 g80 personalizzate	FL	11.066,27 €	0,2300 €
BUSTE A SACCO A5 19x26 CM CON STAMPA	2.310	0,2100 €	0,1435 €	LA COMMERCIALE	Buste a sacco self intermingolate cm 19x26 g80 personalizzate	FL	331,49 €	0,2400 €
BUSTE AMERICANE 11x23 CM CON FINESTRA CON STAMPA	10.540	0,2900 €	0,0556 €	LA COMMERCIALE	Buste autoadesive cm 11x23 g90 c/finestra personalizzata	FL	608,26 €	0,0900 €
BUSTE AMERICANE 11x23 CM SENZA FINESTRA CON STAMPA	1.342	0,2900 €	0,1822 €	LA COMMERCIALE	Buste autoadesive cm 11x23 g90 s/finestra personalizzata	FL	244,51 €	0,3000 €
BUSTE A SACCO A3 30x40 CM	628	0,0609 €	0,0606 €	PIGMA	Buste a sacco self intermingolate cm 30x40 g100	PL12180	38,66 €	0,1862 €
BUSTE A SACCO A4 23x33 CM	1.066	0,0604 €	0,1232 €	MEDIGRAF	Buste a sacco self intermingolate cm 23x33 g80	8484	32,43 €	0,2300 €
BUSTE A SACCO A5 19x26 CM	4.824	0,0287 €	0,0284 €	MEDIGRAF	Buste a sacco self intermingolate cm 19x26 g80	8483	137,00 €	0,0837 €
BUSTE AMERICANE 11x23 CM CON FINESTRA	1.119	0,0124 €	0,0122 €	MEDIGRAF	Buste autoadesive ELICA cm 11x23 g90 c/finestra	2928	13,65 €	0,0296 €
BUSTE AMERICANE 11x23 CM SENZA FINESTRA	1.095	0,0120 €	0,0119 €	MEDIGRAF	Buste autoadesive ELICA cm 11x23 g90 s/finestra	2911	13,03 €	0,0279 €
BUSTE GIALLE 18x24 CM	294.789	0,0210 €	0,0181 €	MEDIGRAF	Buste giallo posta cm 18x24 g 80	2945	5.335,68 €	0,0208 €
BUSTE GIALLE A3 30x40 CM	52	0,1575 €	0,1487 €	PIGMA	Buste giallo posta cm 30x40 g 100	6389	7,71 €	0,1800 €
BUSTE GIALLE A4 23x33 CM	3.225	0,3045 €	0,1106 €	PIGMA	Buste giallo posta cm 23x32 g 80	PL12000	356,69 €	0,1200 €
BUSTE GIALLE A5 19x26 CM	3.225	0,0273 €	0,0272 €	BLASETTI	BLASETTI 0830 con Strip	FL	87,72 €	0,0453 €
BUSTE IMBOTTITE GIALLE FORMATO A3 30x40 CM	34.560	0,2100 €	0,1805 €	SEALED AIR	Buste imbottite MAIL LITE GOLD tipo 1/6 cm 30x44	3007	6.238,08 €	0,3000 €
BUSTE IMBOTTITE GIALLE FORMATO A5 19x26 CM	20.857	0,0893 €	0,0888 €	SEALED AIR	Buste imbottite MAIL LITE GOLD tipo 1/1 cm 18x26	3004	1.852,20 €	0,1500 €
BUSTE IMBOTTITE GIALLE FORMATO A4 23x33 CM	9.129	0,2129 €	0,1222 €	SEALED AIR	Buste imbottite MAIL LITE GOLD tipo 1/4 cm 23x33	3005	1.512,00 €	0,0762 €
CARTELLINA A BUSTA TRASPARENTE A4 CON BOTTONCINO	139.025	0,0340 €	0,0310 €	PLASTIDEA	Cartellina a busta c/bottonne A4 trasp. blu	3220	4.309,78 €	0,2000 €
BUSTINE PORTA CD/DVD	107.529	0,0211 €	0,0198 €	LEOMAT	Busta porta cd/dvd con patella trasparente lucia	PL6828	2.190,07 €	0,0396 €
BOTTOMI MAGNETICI	23.445	0,0722 €	0,0713 €	SIAM	Magneti tondi per lavagine diam. mm 20	5494	1.673,97 €	0,1250 €
CARTELLE SOPESE A "U" PER CLASSIFICATORE CM 39	2.145	0,3276 €	0,2750 €	BERTESI	BERTESI 0601/290 Beta 3 - B1	FL	697,13 €	0,5416 €
CARTELLE SOPESE A "Y" PER CLASSIFICATORE CM 39	2.145	0,3877 €	0,3871 €	BERTESI	Cartelle sopeste da cassetto mt. 39 fondo v	PI0051	814,89 €	0,7862 €
CARTELLINA PER PRESENTAZIONI	11.167	0,1875 €	0,1858 €	ELICA	Cartellina con clip ELICA CLIPNNA	PL6739	2.074,83 €	0,4000 €
CARTELLA 3 LEMBI CON ELASTICO	18.655	0,3300 €	0,3275 €	ELICA	Cartella in cartoncino ELIAS c/ elast. 3 lembi ass.	PL000271	6.175,01 €	0,5600 €
CARTELLINA CON LEMBI SENZA STAMPA	12.118	0,0707 €	0,0696 €	CARTIERA VARESE	Cartella in manilla 3 lembi cm 25x33	2146	843,41 €	0,1498 €
CARTELLINA SENZA LEMBI CON STAMPA	20.845	0,0415 €	0,0402 €	CARTIERA VARESE	Cartella senza lembi cm 25x33	PL008288	1.066,29 €	0,2300 €
CD REGISTRIABILE 700 MB	13.083	0,2415 €	0,2389 €	VERBATIM	Cd+ VERBATIM 700 mb 80 min 52x c/custodia	PL3959+0276	3.137,20 €	0,3997 €
CD RW REGISTRIBILE 700 MB	1.723	0,5250 €	0,5204 €	LEOMAT	Cd-rw LEOMAT 700 Mb 80 min 12x slim case	1925	896,65 €	0,5900 €
CEDINO GETTACARTE	2.238	1,3913 €	1,3636 €	CID	Cedino gettacarte foratoiro nero	0758	3.051,74 €	2,5000 €
COLLA LIQUIDA ML 50	536	0,1575 €	0,1538 €	ELICA	Colla liquida ELICA LIQUID GUE ml 50	5630	82,44 €	0,7600 €
COLLA STICK GR 2	12.851	0,1295 €	0,1285 €	ELICA	Colla stick ELICA pure glue stick 8 x 20	7518	21.508,31 €	0,2300 €
COLLA STICK GR 3	8.958	0,1355 €	0,1113 €	ELICA	Colla stick ELICA pure glue stick 8 x 10	7516	997,03 €	0,1800 €
CORRETTORE A PENNA	22.400	0,6255 €	0,1753 €	ELICA	Correttore a penna ELICA CORRECTION PEN ml 9	2977	3.926,72 €	0,3000 €
CORRETTORE LIQUIDO CON PENNELLO	86.326	0,1920 €	0,1871 €	ELICA	Correttore liquido ELICA ecologico ml 20	5055	16.151,99 €	0,3200 €
CORRETTORE NASTRO MONOLOSO	155.876	0,0575 €	0,0452 €	ELICA	Correttore a nastro ELICA B/GWHITE mm 5x8 m	1538	7.045,40 €	0,3500 €
CUSCINETTO INCHOISTRATO PER TIMBRI BLU	5.343	0,3675 €	0,3675 €	ELICA	Cuscinetto inchiostro n.2 cm 8x12 mm	1594	1.945,20 €	0,4000 €
CUSCINETTO INCHOISTRATO PER TIMBRI NERO	5.343	0,3675 €	0,3675 €	ELICA	Cuscinetto inchiostro n.2 cm 8x12 mm	0595	1.953,94 €	0,6200 €
DESK ORGANIZER	738	1,7700 €	1,7067 €	AROA	Desk organizer MYDESK	PL7439	1.259,54 €	2,5000 €
DORSO PLASTICA PIATTO E TONDO PER RILEGATURA SPESSORE 11 MM	133	0,0399 €	0,0385 €	FELLOWES	Dorsini pvc triangolari mm 11 capacità 75 fogli	6286	5,12 €	0,2333 €
DORSO PLASTICA PIATTO E TONDO PER RILEGATURA SPESSORE 3 MM	611	0,0639 €	0,0578 €	FELLOWES	Dorsini pvc mm 3 capacità 13 fogli	0602	35,32 €	0,1300 €
DORSO PLASTICA PIATTO E TONDO PER RILEGATURA SPESSORE 6 MM	133	0,0591 €	0,0501 €	FELLOWES	Dorsini pvc mm 5 capacità 30 fogli	0607	10,87 €	0,0762 €
DORSO PLASTICA PIATTO E TONDO PER RILEGATURA SPESSORE 8 MM	611	0,0639 €	0,0309 €	FELLOWES	Dorsini pvc triangolari mm 16 capacità 95 fogli	0622	41,11 €	0,2680 €
DORSO PLASTICA PIATTO E TONDO PER RILEGATURA SPESSORE 8 MM	611	0,0639 €	0,0634 €	FELLOWES	Dorsini pvc mm 8 capacità 35 fogli	6282	38,74 €	0,1700 €
DVD+R 4.7 GB REGISTRIBILE	1.516	0,4719 €	0,4475 €	VERBATIM	Dvd+r VERBATIM 4.7 gb 16x c/custodia	5190+0276	678,41 €	0,7460 €
DVD+R 8.5 GB REGISTRIBILE DOUBLE LAYER	1.297	1,7534 €	1,6784 €	VERBATIM	Dvd+r VERBATIM 8.5 gb double layer 8x	BM0771	2.176,88 €	2,5000 €
DVD-RW 4.7 GB REGISTRIBILE	1.297	0,7581 €	0,7581 €	LEOMAT	Dvd-rw LEOMAT 4.7 gb 4x l.c.	8267	974,89 €	0,8900 €
DVD-RW 4.7 GB REGISTRIBILE	2.251	0,7469 €	0,6660 €	VERBATIM	Dvd-rw LEOMAT printable 4.7 gb 16x j.c.	1200	1.485,66 €	1,1900 €
DVD-RW 4.7 GB REGISTRIBILE	2.287	0,7932 €	0,7432 €	LEOMAT	Dvd-rw LEOMAT 4.7 gb 4x 120 minuti j.c.	8266	1.699,70 €	0,8900 €
ELASTICI IN GOMMA MISURE ASSORTITE 3KG	3.300	2,3625 €	2,3490 €	SIAM	Elastici in gomma ad anellini misure ass. kg 1	0737	7.751,70 €	4,0000 €
ELASTICO IN GOMMA A FETTUCCIA 1 KG	70.912	2,5439 €	2,4232 €	SIAM	Elastici in gomma a fetta verde 1mm. 150 kg 1	0748	19.127,36 €	4,0000 €
ETICHETTE AUTOADESIVE L120X97 MM	4.291	2,8533 €	0,0029 €	ASERIES	Etichette laser-jet A4 mm 105x37	0621	12,73 €	0,0053 €
ETICHETTE AUTOADESIVE L170X96 MM	8.393	2,8533 €	0,0019 €	ASERIES	Etichette laser-jet A4 mm 70x36	0615	15,76 €	0,0036 €
ETICHETTE AUTOADESIVE L120X97 MM	5.994	2,8533 €	0,0464 €	ASERIES	Etichette laser-jet A4 mm 210x297	0619	2.087,12 €	0,0852 €
EVIDENZIAZIONE CON PUNTA A SCALPELLO A BASE D'ACQUA ROSA	80.645	0,1225 €	0,1197 €	FIBRACOLOR	Evidenziatore FIBRACOLOR CLIP 7000 rosa	4574	9.653,21 €	0,2000 €
EVIDENZIAZIONE CON PUNTA A SCALPELLO A BASE D'ACQUA ARIANCO	80.645	0,1225 €	0,1208 €	FIBRACOLOR	Evidenziatore FIBRACOLOR CLIP 7000 arianc	4576	9.741,02 €	0,2000 €
EVIDENZIAZIONE CON PUNTA A SCALPELLO A BASE D'ACQUA AZZURRO	80.645	0,1225 €	0,1145 €	FIBRACOLOR	Evidenziatore FIBRACOLOR CLIP 7000 azzurr	4577	9.233,85 €	0,2000 €
EVIDENZIAZIONE CON PUNTA A SCALPELLO A BASE D'ACQUA GIALLO	80.645	0,1225 €	0,1218 €	FIBRACOLOR	Evidenziatore FIBRACOLOR CLIP 7000 giallo	4589	9.830,63 €	0,2000 €
EVIDENZIAZIONE CON PUNTA A SCALPELLO A BASE D'ACQUA VERDE	80.645	0,1225 €	0,1208 €	FIBRACOLOR	Evidenziatore FIBRACOLOR CLIP 7000 verde	4575	9.741,92 €	0,2000 €
RACCOLTORE CON 4 ANELLI DORSO 6	14.801	1,9180 €	1,8444 €	EXACOMPTA	Cart. personalizzabile A4 4 anelli "D" mm40	FL	27.288,96 €	2,5000 €
RACCOLTORE CON 4 ANELLI DORSO 9	14.801	1,9180 €	1,9080 €	EXACOMPTA	Cart. personalizzabile A4 4 anelli "D" mm45	FL	28.544,74 €	3,0000 €
RACCOLTORE CON 4 ANELLI DORSO 4	14.801	1,9180 €	1,8831 €	EXACOMPTA	Cart. personalizzabile A4 4 anelli "D" mm25	FL	27.871,76 €	2,2500 €
CARTELLA PROGETTI CON BOTTONE DORSO 12	20.668	0,7350 €	0,7287 €	ELICA	Portaprogetti ELICA in fibrona s/foro D12 25x35	5444	15.060,77 €	1,5000 €
CARTELLA PROGETTI CON BOTTONE DORSO 8	20.668	0,8120 €	0,8059 €	ELICA	Portaprogetti ELICA in fibrona s/foro D8 25x35	4470	16.656,34 €	1,4000 €
REGISTRATORE F-TO PROTOCOLLO/COMMERCIALE CON CUSTODIA DORSO 5	3.931	1,7785 €	1,3880 €	ELICA	Raccolgitore ELICA UBXX DS	8269	5.457,01 €	1,8500 €
REGISTRATORE F-TO PROTOCOLLO/COMMERCIALE CON CUSTODIA DORSO 8	36.275	1,7785 €	1,7615 €	ELICA	Raccolgitore ELICA UBXX DS	0817	6.4387,73 €	1,8500 €
FALDONE CON LACCO DORSO 10	93.146	0,4200 €	0,4171 €	BREFI/OICART	Faldoni archivio dorso cm 15 con lacci	0634	38.851,20 €	0,4840 €
FALDONE CON LACCO DORSO 15	93.146	0,4200 €	0,4171 €	BREFI/OICART	Faldoni archivio dorso cm 15 con lacci	0641	38.851,20 €	0,4840 €
FERNAGLI MISURA N. 3 CONF. DA 100PZ	87.665	0,0960 €	0,0949 €	DELLERA	Fernaggi antiruggine LEONE n. 3/ym 28 scar. 100 pz	7101	8.319,41 €	0,1313 €
FERNAGLI MISURA N. 4 CONF. DA 100PZ	130.698	0,1365 €	0,1335 €	DELLERA	Fernaggi antiruggine LEONE n. 4/ym 32 scar. 100 pz	7102	17.448,48 €	0,1587 €
FERNAGLI MISURA N. 5 CONF. DA 100PZ	85.770	0,2101 €	0,2101 €	DELLERA	Fernaggi antiruggine LEONE n. 5/ym 49 scar. 100 pz	7103	18.012,90 €	0,1727 €
FERNAGLI MISURA N. 6 CONF. DA 100PZ	17.598	0,2520 €	0,2506 €	DELLERA	Fernaggi antiruggine LEONE n. 6/ym 58 scar. 100 pz	7104	4.410,06 €	0,4213 €
FOGLI PROTOCOLLO SENZA RIGATURA	14.268	2,6355 €	0,0325 €	SABACART	Uso Bollo Bianco SABACART	FL	463,71 €	0,0542 €
FOGLI PROTOCOLLO USO BOLLO A RIGHE	266	5,7960 €	0,0293 €	PIGMA	PIGMA cod. 02156215L	FL	7,79 €	0,0489 €
FOGLI PROTOCOLLO A RIGHE	5.576	2,6555 €	0,0287 €	PIGMA	PIGMA cod. 02156215FF	FL	163,88 €	0,0489 €
BUSTE A PERFORAZIONE UNIVERSALE	81.820	0,8079 €	0,8079 €	ELICA	Buste for univ. ELICA EFF 15 antiriflesso 22x80	0764	1.452,89 €	1,4000 €
FOGLI PROTOCOLLO A QUADRI	5.576	2,8140 €	0,0293 €	PIGMA	PIGMA cod. 02156215M	FL	163,88 €	0,0489 €
FORBICE PER UFFICIO	52.383	0,3421 €	0,3397 €	ELICA	Forbici in acciaio ELICA STANDARD cm 21	3265	17.794,51 €	0,6000 €
GOMMA PER MATITA	220.944	0,0576 €	0,0572 €	ARTIGLIO	Gomma ARTIGLIO 526 per matita	PL6800	12.638,00 €	0,1500 €
INCHIOSTRO PER TIMBRI BLU	13.140	0,2160 €	0,2047 €	ELICA	Inchiostro ad alcool per cuscineetti ml 30 blu	0917	2.893,03 €	0,2300 €
INCHIOSTRO PER TIMBRI NERO	13.156	0,2160 €	0,2047 €	ELICA	Inchiostro ad alcool per cuscineetti ml 30 nero	0918	2.893,03 €	0,2300 €
INCHIOSTRO PER TIMBRI ROSSO	13.156	0,2160 €	0,2047 €	ELICA	Inchiostro ad alcool per cuscineetti ml 30 rosso	0919	2.893,03 €	0,2300 €
LAVAGNA BIANCA MAGNETICA A MURO 60x90 CM	1.001	7,9040 €	7,8534 €	SIAM	SIAM 1800/2M	FL	7.861,25 €	13,0900 €
LEVAPUNTI METALLICO	16.325	0,0740 €	0,5682 €	LIVENGODD	Levapunti LIVENGODD	2214	9.275,87 €	1,0000 €
LIBRO FIRMA 51 INTERCALARI	20.176	0,5183 €	0,5182 €	FRACCHINI	FRACCHINI 614	14057	1.0581,13 €	2,0000 €
MATTIA HB	20.176	0,5074 €	0,0356 €	ELICA	Mattia ELICA Roma N2 HB	4880	9.818,27 €	0,1000 €
PENNARELLO INDELEBILE A PUNTA GROSSA A SCALPELLO BLU	40.321	0,1800 €	0,1612 €	ASERIES	Pennar permanent A-SERIES punta scalpello blu	PL5742	6.499,75 €	0,2500 €
PENNARELLO INDELEBILE A PUNTA GROSSA A SCALPELLO NERO	40.321	0,1800 €	0,1779 €	ASERIES	Pennar permanent A-SERIES punta scalpello nero	PL5743	7.173,11 €	0,2500 €
PENNARELLO INDELEBILE A PUNTA GROSSA A SCALPELLO ROSSO	40.321	0,1800 €	0,1442 €	ASERIES	Pennar permanent A-SERIES punta scalpello rosso	PL5744	5.814,29 €	0,2500 €
PENNARELLO CANCELLABILE PER LAVAGNA BLU	34.546	0,2077 €	0,1595 €	SIAM	SIAM cod. eu00503	FL	4.190,07 €	1,4000 €
PENNARELLO CANCELLABILE PER LAVAGNA NERO	34.546	0,2107 €	0,1199 €	SIAM	SIAM cod. eu00500	FL	5.490,03 €	0,2000 €
PENNARELLO A PUNTA FINE BLU	1.880	0,0712 €	0,0662 €	TRATTO	Pennarello TRATTO FIBRA UFFICIO blu	2412	124,46 €	0,1758 €
PENNARELLO A PUNTA FINE NERO	1.880	0,0712 €	0,0662 €	TRATTO	Pennarello TRATTO FIBRA UFFICIO nero	2417	124,46 €	0,1758 €
PENNA A SFERA A SCATTO TRATTO MEDIO - NERO	938.930	0,0516 €	0,0513 €	HAINENNO	HAINENNO KS NERO	FL	48.167,11 €	0,0204 €
P								